

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021**

Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998.
In attuazione della Delibera Giunta Regione Toscana n. 402 del 30.3.2020, modificata ed integrata dalle
Delibere G.R.T. 206 del 08/03/2021 e n. 988 del 27/09/2021

LA RESPONSABILE DELL'AREA N. 1

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che all'articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

Viste le Delibere della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Modifica criteri e procedure per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali", n. 206 del 08.03.2021 recante "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della Legge 431/98 - Modifica criteri di erogazione delle risorse agli aventi diritto di cui alla DGR 402/2020" e n. 988 del 27.09.2021 recante "Modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11, L. 431/98";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 08.10.2021;
Vista la propria determinazione n. 428 del 08/10/2021

RENDE NOTO

rende noto che a partire dal giorno 11.10.2021 e fino alle ore 12:00 del giorno 10.11.2021 sono aperti i termini per presentare domanda per ottenere il contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2021, a cui saranno destinate le somme del Fondo nazionale e del bilancio regionale che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria, stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale Toscana.

ART. 1

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

A pena di esclusione possono partecipare al presente bando le persone che, alla data di apertura dello stesso e comunque entro il termine delle ore 12.00 del giorno 10 NOVEMBRE 2021, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. **Residenza anagrafica** nel Comune di Subbiano, nonché nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo. La residenza anagrafica del richiedente deve corrispondere, alla data del bando, all'abitazione individuata nel contratto locativo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (ove successiva al 1° gennaio 2021).
2. **Cittadinanza italiana**
Oppure
Cittadinanza di uno stato aderente all'unione europea

Oppure

Cittadini extracomunitari in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità

Qualora al momento della presentazione della domanda il cittadino sia in possesso di titolo di soggiorno scaduto, l'interessato può presentare ugualmente domanda allegando ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno posseduto o di nuovo titolo, che dovrà comunque essere presentato obbligatoriamente al Comune entro il termine del 31/01/2022 pena la perdita al diritto dell'eventuale contributo spettante ed erogabile.

3. **Titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo in cui abbiano la residenza.** Il contratto deve essere registrato o depositato per la registrazione e, se dovuto, in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità. L'imposta di registrazione successiva alla prima annualità, se dovuta e non regolarizzata alla data di apertura del presente bando, potrà essere comunque regolarizzata prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando. Con riferimento a tale contratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la Tassa Rifiuti (TARI).

Sono **esclusi** i contratti di locazione:

- ✓ per alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla LRT 96/1996;
- ✓ per alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ✓ per immobili inseriti nella categoria catastale A/10;

La titolarità del contratto di locazione non è richiesta:

- ✓ nei casi di subentro nella titolarità del contratto previsti dalla legge;
- ✓ nel caso in cui il contratto sia sottoscritto direttamente dal Comune di Subbiano in base ad un accordo con i proprietari degli immobili (i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile).

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare, anche non direttamente intestatario del contratto, che comunque dovrà essere necessariamente intestato ad un altro componente del nucleo. Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui il contratto locativo sia intestato a più persone, residenti nello stesso alloggio. Qualora nell'alloggio risiedano più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

4. **Assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Subbiano (la distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
5. **Assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento**, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

6. **Valore del patrimonio mobiliare** non superiore a € 25.000,00 (tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio dichiarato ai fini ISEE, al loro delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza).
7. **Valore del patrimonio complessivo** (mobiliare e immobiliare) risultante da dichiarazione ISEE non superiore ad € 40.000,00 fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5) e 6);
8. **Attestazione Indicatore della Situazione Economica (I.S.E./I.S.E.E.)** ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 riportante un valore ISE del nucleo familiare non superiore a € **28.770,41** e rientrante entro i valori di seguito indicati:

Fascia A

- a) valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2021, corrispondenti a € 13.405,08;
- b) incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B

- a) valore I.S.E. compreso tra l'importo corrispondente ad € 13.405,08 e l'importo di € 28.770,41;
- b) incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 24%;
- c) valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. n. 186/2016).

Possono presentare domanda anche i nuclei familiari in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 35.000,00 che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25%. La riduzione del 25% deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE CORRENTE o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

Per gli studenti universitari la dichiarazione I.S.E.E di riferimento è quella del soggetto a cui risultino fiscalmente a carico.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone annuo da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Si precisa che il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori – e da eventuali adeguamenti consentiti dalle norme vigenti – comunque riferito all'anno 2021.

N.B. non verranno accolte dichiarazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

9. **Non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare**, di altro beneficio pubblico da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso arco temporale (compreso i contributi per morosità incolpevole).
Si precisa che il contributo di cui alla L. n. 431/98 è compatibile ma non cumulabile con la quota destinata all'affitto del Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. 28/01/2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28/03.2019 n. 26. Pertanto i Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di apertura del bando, fatto salvo l'eventuale regolarizzazione dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità come specificato al punto 3. Inoltre i requisiti devono permanere fino al 31 dicembre 2021 pena la decadenza dal beneficio.

ART. 2

NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal/dalla richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico così come definito dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013 (normativa I.S.E./I.S.E.E.).

ART. 3

DOCUMENTAZIONE E MOTIVI DI INSANABILITÀ

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i. Il Comune di Subbiano effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del DPR 445/2000. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- copia documento d'identità valido del/della richiedente;
- copia integrale del contratto di affitto in corso di validità e registrazione del contratto (se dovuta);
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente, in caso di cittadino/a straniero/a extra-comunitario/a o apolide;
- in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1 punto 5 (*es.: sentenza di separazione/divorzio con assegnazione alloggio all'altro coniuge, provvedimento di pignoramento dell'alloggio, ecc..*);
- in caso di valore ISE uguale a zero o comunque di importo inferiore al canone di locazione pagato, documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 8 punto 2;
- in caso di attestazione I.S.E.E. non superiore ad € 35.000,00, documentazione necessaria a certificare la riduzione del reddito superiore al 25% che può consistere in: Attestazione ISEE corrente o, in alternativa, dichiarazioni fiscali dell'anno 2021 (redditi 2020) e dell'anno 2020 (redditi 2019).

Saranno dichiarate ***inammissibili e non sanabili*** in sede di opposizione le domande che:

- a) non saranno pervenute entro il termine di scadenza previsto dal bando;
- b) non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto e relativo all'annualità 2021;
- c) non saranno debitamente sottoscritte in calce e corredate della fotocopia del documento di identità, in corso di validità, dell'intestatario della domanda.

Le persone aventi diritto, inserite nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine perentorio del **31 gennaio 2022** tutta la necessaria e idonea documentazione prevista all'art. 8. In mancanza di tale condizione non verrà erogato l'eventuale contributo spettante con conseguente decadenza dalla graduatoria ovvero decadenza dal diritto al beneficio eventualmente maturato.

ART. 4

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande delle persone concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, altresì provvede alla formazione della graduatoria sulla base della percentuale di incidenza canone/ISE come disposto dalla D.G.R. Toscana n. 402/2020 e s.m.i.

La graduatoria di assegnazione sarà pertanto articolata su due fasce:

Fascia "A":

Valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2021, corrispondenti a € 13.405,08
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B":

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente ad € 13.405,08 e l'importo di € 28.770,41.
incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 24%
Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. n. 186/2016).

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

I nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25%, in ragione dell'emergenza Covid-19, con limite ISEE non superiore ad € 35.000,00 saranno collocati in fascia B. La riduzione del 25% deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019). In tal caso il valore ISE su cui calcolare l'incidenza del 24% è rilevabile dalla Certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario.

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria valgono le seguenti regole:

- a) i cittadini collocati in Fascia A hanno priorità rispetto ai cittadini collocati in Fascia B
- b) all'interno di ogni fascia, le domande sono posizionate in ordine decrescente secondo la percentuale di incidenza canone/valore I.S.E. calcolata al centesimo;
- c) nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/valore ISE si procederà mediante sorteggio.

ART. 5

DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate a ciascun Comune dalla Regione Toscana applicando il seguente ordine di priorità:

1. Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
Importo massimo: € 3.100,00 annui. *Rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 14% del valore I.S.E.*
2. Contributi a favore dei soggetti collocati nella **fascia B**.
Importo massimo: € 2.325,00 annui. *Rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 24% del valore I.S.E.*

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone attuale, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate secondo le disposizioni di cui all'art. 8.

Il numero delle suddette mensilità non è considerato vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile solo per le annualità 2020 e 2021. È fatto salvo il potere di verifica, da parte del Comune, dell'avvenuto pagamento al proprietario del contributo affitti erogato al conduttore.

In caso di contratto cointestato a due o più persone facenti parti di distinti nuclei familiari anagrafici, a fronte di presentazione di autonome domande per la quota del canone annuale di spettanza, la somma dei contributi eventualmente erogabili sul singolo contratto cointestato, non potrà superare comunque l'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza nel caso in cui le domande appartengano alla medesima fascia.

Nell'ipotesi che tali domande risultino collocate in fasce diverse (A e B), il limite del singolo contributo erogabile, sarà pari all'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza della singola domanda, diviso per il numero dei cointestatari del contratto in oggetto.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a corrispondere il contributo a tutti gli utenti collocati in Fascia A, il Comune di Subbiano potrà determinare l'erogazione di percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante, allo scopo di ridistribuire le risorse tra il maggior numero di utenti. Laddove le risorse lo consentano, applicherà lo stesso criterio per la distribuzione di quanto eventualmente spettante alla fascia B. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00.

La collocazione nella graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da

tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

ART. 6

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, corredata da copia del documento di identità e degli altri allegati richiesti, potrà essere

- consegnata a mano all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Subbiano Via Verdi, 9 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30, previo appuntamento telefonico al n. 0575421745 o scrivendo all'indirizzo mail: sociale@comune.subbiano.ar.it

In alternativa, la domanda può essere:

- spedita al Comune di Subbiano Via Verdi, 9 52010 Subbiano (AR) mediante raccomandata a.r.
- trasmessa per via telematica (mediante PEC, all'indirizzo c.subbiano@postacert.toscana.it specificando nell'oggetto "Contributo canone di locazione 2021 comune di Subbiano".

L'istanza dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10/11/2021.

Il bando e il modulo di domanda saranno consultabili e scaricabili altresì dal sito Internet del Comune di Subbiano: www.comune.subbiano.ar.it.

Il Comune non risponde per le domande non pervenute o pervenute fuori termine, a causa di disguidi di qualunque genere.

In caso di necessità di informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali al numero di telefono 0575.421745 o 0575.421743.

La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018).

ART. 7

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

L'Ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande delle persone concorrenti verificandone la completezza e la regolarità sostanziale e provvede alla formazione della graduatoria con le modalità e i criteri di cui al precedente art. 4.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio con l'omissione dei dati personali delle persone beneficiarie e individuazione delle stesse mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda. A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 15 giorni consecutivi potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei/delle partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda, in carta libera nelle seguenti modalità: invio via Pec all'indirizzo c.subbiano@postacert.toscana.it oppure rivolgendosi all'Ufficio Servizi Sociali sito in Via Verdi, 9 – 52010 Subbiano (AR).

Qualora non sia stata inoltrata alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Subbiano **NON INOLTRETERÀ** comunicazioni personali all'indirizzo delle singole persone interessate circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet del Comune) con omissione dei dati personali delle persone beneficiarie e individuazione delle stesse mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda e potranno essere consultati, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l'Ufficio Servizi Sociali. Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti sarà data ampia informazione attraverso il sito comunale.

Le graduatorie (provvisoria e definitiva) complete dei dati personali potranno essere consultate, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l'Ufficio Servizi Sociali sito in Via Verdi, 9 – 52010 Subbiano (AR), previo appuntamento.

Gli aventi diritto inseriti nella graduatoria, dovranno presentare al Servizio Sociale del Comune di Subbiano entro il termine perentorio del 31 gennaio 2022 tutta la necessaria ed idonea documentazione prevista all'art. 8 del presente Bando. In mancanza di tale condizione non verrà erogato l'eventuale contributo spettante con conseguente decadenza dalla graduatoria ovvero decadenza dal diritto al beneficio eventualmente maturato.

ART. 8

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi saranno liquidati ai beneficiari collocati nella graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, applicando il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

Solo qualora le riserve del Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione risultino superiori rispetto al fabbisogno della fascia A, si potrà procedere alla ripartizione della parte residua a favore dei beneficiari collocati in fascia B.

Qualora i finanziamenti stanziati per il presente bando risultassero insufficienti a corrispondere il contributo a tutti gli utenti collocati in fascia A e in fascia B, il Comune ha facoltà di erogare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, allo scopo di ridistribuire le risorse ad un maggior numero di utenti.

Si avvisa che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modifiche, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", le Pubbliche Amministrazioni per pagamenti di qualsiasi emolumento e a chiunque destinato per importi superiori a Euro 1.000,00 netti devono utilizzare solo ed esclusivamente strumenti di pagamento elettronici ovvero non potranno essere effettuati pagamenti tramite riscossione diretta presso gli sportelli della Tesoreria comunale, ma solo tramite bonifico su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario oppure tramite assegno circolare con spese a carico del beneficiario. Per tale motivo il/la richiedente dovrà indicare nel modulo di domanda il codice IBAN di un proprio conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo.

Il contributo è erogato successivamente alla verifica dei requisiti previsti e degli avvenuti pagamenti del canone di affitto. Gli/alle aventi diritto collocati/e in graduatoria sono pertanto tenuti/e a presentare all'Amministrazione Comunale, **entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2022**, la seguente documentazione, previo appuntamento con l'Ufficio Servizi Sociali (tel. 0575.421745):

1. TUTTE LE RICEVUTE COMPROVANTI I PAGAMENTI DEL CANONE LOCATIVO PER L'ANNO 2021 DEBITAMENTE COMPILATE, SOTTOSCRITTE E BOLLATE A NORMA DI LEGGE. Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati:

- nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento,
- importo
- causale del pagamento, periodo di riferimento (mese/mesi, anno) cui si riferisce il versamento
- data e firma leggibile del ricevente.

In alternativa l'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto per l'anno 2021 e con indicazione dei mesi pagati ed il relativo importo complessivo corrisposto dal locatario.

Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari anche online o dei versamenti postali, contenenti tassativamente tutte le informazioni richieste per le ricevute come sopra indicate.

In caso di presentazione della documentazione di cui sopra in forma incompleta o irregolare, non sarà possibile procedere alla emissione del mandato di pagamento per la quota parte del contributo erogabile.

2. NEL CASO IN CUI NEL MODULO DI DOMANDA SIA STATO DICHIARATO UN VALORE I.S.E. PARI A ZERO O INFERIORE AL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE REGOLARMENTE PAGATO, l'erogazione del contributo sarà possibile soltanto in presenza di una o più delle seguenti condizioni attestanti la disponibilità, in capo al nucleo familiare, di risorse finanziarie pari o superiori al canone effettivamente pagato nell'anno 2021:

- dichiarazione di essere stati beneficiari nel corso dell'anno 2021, di forme di sostegno economico da parte dei Servizi Sociali del Comune con indicazione delle somme effettivamente percepite (la verifica del sostegno economico ricevuto verrà effettuata d'Ufficio);
 - autocertificazione circa le fonti accertabili di sostentamento percepite nell'anno 2021 con specificazione della tipologia della fonte e dell'importo o degli importi percepiti. Qualora si dichiara di ricevere sostegno economico da parte di persone fisiche (figli, genitori, parenti, amici), dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal sostenitore specificante la veridicità del sostegno erogato, corredata da fotocopia di documento d'identità ovvero documento, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando l'apposito modulo), nel quale si dovrà specificare l'importo mensile del sostegno effettuato a titolo di mera liberalità;
 - dichiarazione di aver disposto, nel corso dell'anno 2021 di risorse finanziarie dovute al recepimento di entrate non rilevanti ai fini I.S.E.E. con indicazione della specifica tipologia di entrata e degli importi percepiti;
 - dichiarazione di disporre di redditi non rilevati nell'attestazione I.S.E.E. in quanto percepiti successivamente ai termini temporali di riferimento dell'attestazione medesima ovvero percepiti nel corso dell'anno 2021. All'uopo dovranno essere indicati la tipologia di reddito e l'importo netto percepito.
- 3. IN CASO DI MOROSITÀ: dichiarazione del proprietario, prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità, che attesti la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/04) e di aver rinunciato ad attivare procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2021. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004).**
- 4. SE DOVUTO: l'eventuale rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della cedolare secca).**
- 5. NEL CASO DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO IN POSSESSO DI TITOLO DI SOGGIORNO SCADUTO NEL CORSO DELL'ANNO 2021, PRESENTAZIONE DEL RINNOVO DEL TITOLO DI SOGGIORNO POSSEDUTO O DI NUOVO TITOLO.**

In assenza di presentazione entro il termine perentorio del 31/01/2022 della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, sarà assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio situato nel Comune di Subbiano, il contributo sarà erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità sarà valutato tenendo conto dell'incidenza ottenuta dalla somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi, rispetto all'I.S.E. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune diverso da quello di residenza al momento del bando sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Qualora si verificassero tali situazioni il soggetto richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune di Subbiano.

ART. 9 CONTROLLI E SANZIONI

L'elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 11 co 6 del DPCM n. 159/2013, il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai/dalle partecipanti.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

Art. 10
NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020, integrata e modificata con dalle Delibere G.R.T. 206 del 08/03/2021 e n. 988 del 27/09/2021.

Art. 11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'area 1 dr.ssa Arianna Peluzzi.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali al seguente numero telefonico 0575-421743/421745, e-mail: sociale@comune.subbiano.ar.it

Subbiano, lì 11 ottobre 2021

La Responsabile dell'area 1
dr.ssa Arianna Peluzzi